

COMUNE DI TEOLO (PD)



TEL	FAX	CF/PI	WEB	INDIRIZZO
049 9998511	049 9900264	Cf 80010150284 Pi 01592510281	WWW.COMUNE.TEOLO.PD.IT TEOLO.PD@CERT.IP-VENETO.NET	VIA EUGANEA TREPONTI 34 CAP 35037



REGOLAMENTO COMUNALE DI DISCIPLINA DELL'IMPOSTA DI SOGGIORNO

- Articolo 1 - oggetto del regolamento
- Articolo 2 - presupposto dell'imposta
- Articolo 3 - soggetto passivo e responsabile degli obblighi tributari
- Articolo 4 - misura dell'imposta
- Articolo 5 - esenzioni
- Articolo 6 - versamento dell'imposta
- Articolo 7 - obblighi dei gestori delle strutture ricettive
- Articolo 8 - controllo e accertamento imposta
- Articolo 9 - sanzioni amministrative
- Articolo 10 - riscossione coattiva
- Articolo 11 - rimborsi
- Articolo 12 - contenzioso
- Articolo 13 - Disposizioni transitorie e finali

APPROVATO CON DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N. DEL

Articolo 1 - Oggetto del Regolamento

1. Il presente regolamento è adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'art. 52 del D.Lgs. 446 del 15.12.1997.
2. Il regolamento istituisce l'imposta di soggiorno ai sensi dell'art. 4 del Decreto Legislativo 23/2011.
3. Nel regolamento sono stabiliti il presupposto, i soggetti passivi dell'imposta, le esenzioni, gli obblighi dei gestori delle strutture ricettive e le misure delle sanzioni applicabili nei casi di inadempimento.

Articolo 2 - Presupposto dell'imposta

1. Presupposto dell'imposta è il pernottamento in qualunque tipo di struttura ricettiva situata nel territorio del Comune di Teolo, fino ad un massimo di 7 pernottamenti consecutivi.
2. Il relativo gettito è destinato a finanziare interventi in materia di turismo e promozione del territorio anche attraverso sistemi di comunicazione e promozione, nonché interventi di ristrutturazione e manutenzione delle strutture e dei servizi destinati alla fruizione turistica, dei beni culturali ed ambientali locali e dei servizi pubblici locali. La ripartizione del gettito tra le diverse tipologie di destinazione è fatta dalla Giunta Comunale, assegnando una quota, comunque non inferiore al 30%, ad interventi di promozione turistica, preferibilmente condivisi nell'ambito dell'O.G.D. Terme e Colli Euganei.
3. L'applicazione dell'imposta decorre dal 1° settembre 2020.

Articolo 3 - Soggetto passivo e responsabile degli obblighi tributari

1. L'imposta è dovuta dai soggetti non residenti nel Comune di Teolo, che pernottano nelle strutture ricettive di cui al precedente art. 2.
2. Il soggetto responsabile degli obblighi tributari è il gestore della struttura ricettiva presso la quale sono ospitati coloro che sono tenuti al pagamento dell'imposta.

Articolo 4 - Misura dell'imposta

1. La misura dell'imposta è stabilita con provvedimento della Giunta Comunale ai sensi dell'articolo 42 comma 2 lettera f) del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 e s.m.i., comunque entro la misura massima stabilita dalla legge.
2. Essa è graduata e commisurata con riferimento alla tipologia delle strutture ricettive in modo da tener conto delle caratteristiche e dei servizi offerti dalle medesime.

Articolo 5 – Esenzioni

1. Sono esenti dal pagamento dell'imposta di soggiorno:
 - a) gli iscritti all'anagrafe dei residenti nel Comune di Teolo;
 - b) i minori fino al compimento del sedicesimo anno di età;
 - c) gli autisti di pullman e gli accompagnatori turistici che prestano attività di assistenza a gruppi organizzati dalle agenzie di viaggi e turismo di almeno venti partecipanti. L'esenzione si applica per ogni autista di pullman e per un accompagnatore turistico ogni venti partecipanti;
 - d) gli appartenenti agli organismi di volontariato quali Croce Rossa, Croce Verde, Protezione Civile in occasione di eventi e manifestazioni organizzate dall'Amministrazione Comunale, Provinciale e Regionale o per fronteggiare emergenze o calamità;
 - e) gli appartenenti delle forze di Polizia Statale e Locale, nonché del corpo nazionale dei Vigili del Fuoco che soggiornano per esigenze di servizio;

f) le persone diversamente abili non autosufficienti o la cui condizione di disabilità sia evidente e/o certificata ai sensi della vigente normativa italiana e di analoghe disposizioni dei paesi di provenienza per i cittadini stranieri.

Articolo 6 – Versamento dell'imposta

1. I soggetti che pernottano nelle strutture ricettive, al termine di ciascun soggiorno, corrispondono l'imposta al gestore della struttura, il quale rilascia quietanza delle somme riscosse.
2. Il gestore della struttura ricettiva effettua il versamento al Comune di Teolo dell'imposta di soggiorno dovuta, entro quindici giorni dalla fine di ciascun bimestre, con le seguenti modalità:
 - a) mediante pagamento tramite il sistema bancario;
 - b) mediante pagamento diretto effettuato presso gli sportelli della Tesoreria Comunale.

Articolo 7 - Obblighi dei gestori delle strutture ricettive

1. I gestori delle strutture ricettive ubicate nel Comune di Teolo sono tenuti a informare, in appositi spazi, i propri ospiti dell'applicazione, dell'entità, delle esenzioni dell'imposta di soggiorno e delle finalità a cui saranno destinati i proventi riscossi.
2. Essi hanno l'obbligo di dichiarare bimestralmente all'Ente, entro quindici giorni del mese successivo, il numero di coloro che hanno pernottato presso la propria struttura nel corso del bimestre precedente, il relativo periodo di permanenza, il numero dei soggetti esenti in base al precedente art.5, l'imposta dovuta e gli estremi del versamento della medesima, nonché eventuali ulteriori informazioni utili ai fini del computo della stessa.
3. La dichiarazione è effettuata sulla base della modulistica predisposta dal Comune ed è trasmessa al medesimo, di norma, per via telematica.
4. I gestori delle strutture ricettive hanno l'obbligo di conservare per cinque anni le dichiarazioni rilasciate dal cliente per l'esenzione dall'imposta di soggiorno, al fine di rendere possibili i controlli tributari da parte del Comune di Teolo.

Articolo 8 – Controllo e accertamento imposta

1. Il Comune effettua il controllo dell'applicazione e del versamento dell'imposta di soggiorno, nonché della presentazione delle dichiarazioni di cui al precedente art. 7.
2. Il controllo è effettuato utilizzando i vari strumenti previsti dalla normativa per il recupero dell'evasione ed elusione. I gestori delle strutture ricettive sono tenuti ad esibire e rilasciare atti e documenti comprovanti le dichiarazioni rese, l'imposta applicata ed i versamenti effettuati al Comune.
3. Ai fini dell'attività di accertamento dell'imposta di soggiorno si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 161 e 162, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

Articolo 9 – Sanzioni amministrative

1. Le violazioni al presente regolamento sono punite con le sanzioni amministrative irrogate sulla base dei principi generali dettati, in materia di sanzioni tributarie, dai Decreti Legislativi 18 dicembre 1997, n. 471, n.472 e n. 473.
2. Per l'omesso, ritardato o parziale versamento dell'imposta, si applica la sanzione amministrativa pari al trenta per cento dell'importo non versato, ai sensi dell'articolo 13 del Decreto Legislativo n. 471 del 1997. Al procedimento di irrogazione della sanzione di cui al presente comma si applicano, altresì, le disposizioni previste dall'articolo 16 del Decreto Legislativo n. 472 del 1997.
3. Per l'omessa, incompleta o infedele dichiarazione, di cui all'art. 7, comma 2, da parte del gestore della struttura ricettiva, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 150 a 500 euro, ai sensi dell'articolo 7 bis del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Al procedimento di irrogazione della sanzione di cui al presente comma si applicano le disposizioni della Legge 24 novembre 1981, n. 689.

4. Per la violazione all'obbligo di informazione di cui all'art. 7, comma 1, da parte del gestore della struttura ricettiva, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 25 a 100 euro, ai sensi dell'articolo 7 bis del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Al procedimento di irrogazione della sanzione di cui al presente comma si applicano le disposizioni della Legge 24 novembre 1981, n. 689.

Articolo 10 - Riscossione coattiva

Le somme accertate dall'amministrazione a titolo di imposta, sanzioni ed interessi, se non versate entro il termine di sessanta giorni dalla notificazione dell'atto, sono rimosse coattivamente secondo la normativa vigente.

Articolo 11 – Rimborsi

1. Nei casi di versamento dell'imposta di soggiorno in eccedenza rispetto al dovuto, l'importo può essere recuperato mediante compensazione con i pagamenti dell'imposta stessa da effettuare alle successive scadenze. Gli estremi della compensazione effettuata sono riportati nella dichiarazione di cui al precedente art. 7.

2. Nel caso in cui i versamenti di cui al comma precedente non siano stati compensati può essere richiesto il rimborso, entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione. Non è rimborsata l'imposta per importi pari o inferiori ad euro dodici.

Articolo 12 – Contenzioso

1. Le controversie concernenti l'imposta di soggiorno sono devolute alla giurisdizione delle Commissioni Tributarie ai sensi del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546.

Articolo 13 – Disposizioni transitorie e finali

1. Le disposizioni del presente regolamento si applicano a decorrere dal 1° settembre 2020.

2. Il tavolo di concertazione composto dall'Amministrazione Comunale e dalle Associazioni maggiormente rappresentative dei titolari delle strutture ricettive nel territorio di Teolo, ha il compito di formulare idee e progetti da finanziare con gli introiti dell'imposta di soggiorno.